

Gentili Clienti
Loro sedi

Desio, Seregno, Milano, lì 30 novembre 2022


OGGETTO: DECRETO AIUTI QUATER – NOVITA' DI INTERESSE

Egredi Signori,


riassumiamo di seguito le novità di interesse introdotte con il dl n. 176/2022, "Decreto Aiuti-quater", pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2022, n. 270

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

dott. Matteo Formenti



dott. Pietro Izzo



Ulteriori modifiche alla disciplina del superbonus

L'art. 9 del dl in commento modifica nuovamente termini e percentuali per l'utilizzo del superbonus; in particolare:

Condomini e mini-condomini

art. 1, comma 28, lett. e), L. 234/2021	art. 14, comma 1, lett. a), D.L. 50/2022 conv. con L. 91/2022	art. 9 D.L. 176/2022
Detrazione: 1) 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, 2) 70% per le spese sostenute nel 2024 3) 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.	Detrazione: 1) 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, 2) 70% per le spese sostenute nel 2024, 3) 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.	Detrazione: 1) 90% per le spese sostenute nel 2023 con le seguenti eccezioni: a) 110% per le spese sostenute dai condomini fino al 31 dicembre 2023 se alla data del 25 novembre 2022, risulta

	<p>Per le unifamiliari: detrazioni al 110% anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 se al 30 settembre 2022 è stato già effettuato il 30% dei lavori</p>	<p>effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cilas) e adottata la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori,</p> <p>b) 110% per i minicondomini se alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cilas)</p> <p>c) 110% per le spese relative agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 25 novembre 2022 risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo</p> <p>d) 110% anche per le spese sostenute per le abitazioni unifamiliari fino al 31 marzo 2023 se al 30 settembre 2022 è stato già effettuato il 30% dei lavori</p> <p>2) 70% per le spese sostenute nel 2024;</p> <p>3) 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.</p>
--	---	--

Abitazioni unifamiliari

<p>art. 1, comma 28, lett. e), L. 234/2021</p>	<p>art. 14, comma 1, lett. a), D.L.50/2022 conv. con L. 91/2022</p>	<p>art. 9 D.L. 176/2022</p>
<p>Detrazioni al 110% anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 se al 30 giugno 2022 è stato già effettuato il 30% dei lavori</p>	<p>Detrazioni al 110% anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 se al 30 settembre 2022 è stato già effettuato il 30% dei lavori</p>	<p>Detrazioni al 110% anche per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023 se al 30 settembre 2022 è stato già effettuato il 30% dei lavori.</p> <p>Detrazione anche per tutto il 2023, ma al 90%, se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abitazione principale; • il contribuente ha un reddito non superiore ad euro 15.000

		(modificabile in base al quoziente familiare). Il reddito di riferimento è dato dalla somma dei redditi complessivi dichiarati nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa (nel 2022) da tutti i componenti del nucleo familiare, diviso per un coefficiente variabile in funzione del numero dei componenti della famiglia.
--	--	---

Inoltre, è ora previsto che i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione (4/5 rate), previo invio di un'apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore che ha operato lo sconto in fattura o del cessionario del credito, da effettuarsi in via telematica

Incremento detassazione fringe benefit

Come segnalato con l'informativa di Studio del 22 settembre a cui si rinvia, l'art. 12 del dl n. 115/2022 ("dl Aiuti bis") ha introdotto un regime specifico in deroga rispetto a quanto previsto dall'art. 51, comma 3 TUIR, con riferimento al solo periodo di imposta 2022, di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo; tale disciplina transitoria prevede che i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale siano esclusi dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF entro il limite complessivo di euro 600,00.

Con l'art. 3 del Decreto Aiuti quater il legislatore ha nuovamente innalzato il limite massimo del fringe benefit, portandolo ad **euro 3.000**.

Ricordiamo trattasi di una previsione una-tantum, soggetta al principio di cassa allargato (si applica ai compensi in natura erogati al lavoratore entro il 12 gennaio 2022).

Nella tabella seguente si riepilogano le modifiche intervenute in merito nel corso degli ultimi due anni.

Art. 51, comma 3, DPR n. 917/1986 (TUIR)	Art. 112, DL 14/08/2020, n. 104, conv. L. 13/10/2020 (solo per il 2020 e per il 2021)	Art. 12, DL 9/08/2022, n. 115, conv. con L. n. 142/2022 (per il 2022)	Art. 3, comma 10, D.L. 18/11/2022, n. 176, (per il 2022)
Esenzione IRPEF, per i beni ceduti e i servizi prestati al	Limite elevato a 516,46 euro.	Limite elevato a 600 euro (ambito più	Limite elevato a 3.000 euro (mantenendo l'ambito ampio, che

lavoratore, nel limite di 258,23 euro. In caso di superamento del limite, tutto l'importo del fringe benefit è assoggettato a tassazione (inclusa la quota di valore inferiore al limite).	In caso di superamento del limite, tutto l'importo del fringe benefit è assoggettato a tassazione (inclusa la quota di valore inferiore al limite).	ampio dei beni e servizi).	include le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas).
---	---	----------------------------	--

Credito di imposta adeguamento registratori telematici alla lotteria scontrini

L'art. 8 del decreto in commento, nell'ambito dell'operatività della Lotteria degli scontrini, ha previsto un credito di imposta destinato agli operatori di commercio al minuto, finalizzato a compensare le spese sostenute nell'anno 2023 per l'adeguamento del registratore di cassa con la tecnologia necessaria per la partecipazione alla nuova lotteria degli scontrini.

L'importo del credito è pari alla spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento, e sarà utilizzabile sotto forma di credito d'imposta, compensabile con imposte e contributi a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'IVA successiva al mese in cui sarà registrata la fattura relativa all'adeguamento del registratore di cassa.

È inoltre previsto che il corrispettivo per tale prestazione debba essere pagato esclusivamente mediante modalità tracciabile.